

**Studio Legale Avv. Gabiria Isidori**

Foligno (PG) 06034, Via Mentana, 42

Tel. 0742/355020 – Fax 0742/343163

[gabiria.isidori@avvocatispoletto.legalmail.it](mailto:gabiria.isidori@avvocatispoletto.legalmail.it)

**TRIBUNALE CIVILE DI SPOLETO**

**Sez. Procedure Concorsuali**

**PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE**

**(art. 74 e ss D. Lgs. 14/2019, ora CCII)**

**Gestore della crisi: Dott.ssa Susanna Bugiardi**

**Per**

**BECECCO FEDERICA** (C.F. BCCFRC89C71L188W - P.I. 03589820541), residente in Gualdo Cattaneo, fraz. Pozzo, Via Putuense n. 23 (d'ora in poi anche "Ricorrente"), legale rappresentante dell'omonima ditta individuale, con sede legale in Giano Dell'Umbria (PG), via Roma 23, rappresentata e difesa in virtù di delega al presente atto dall' avv. Gabiria Isidori, (c.f. SDRGBR89M61L188G), del Foro di Spoleto ed elettivamente domiciliata presso lo studio del legale, sito in Foligno (PG), Via Mentana n. 42, indirizzo di posta elettronica certificata ex art. 125 c.p.c., [gabiria.isidori@avvocatispoletto.legalmail.it](mailto:gabiria.isidori@avvocatispoletto.legalmail.it).

**Premesso che**

La sig.ra Bececco Federica;

- risiede nel comune facente parte del circondario del Tribunale di Spoleto;
- versa in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. c) del D.Lgs n.14/2019 (stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile o certa l'insolvenza in quanto il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) per via di più obbligazioni assunte e rivenienti dell'attività imprenditoriale svolta – come piccolo imprenditore – e di misura tale da creare una rilevante difficoltà ad adempiere alle stesse, con regolarità;
- ha intenzione di avvalersi della procedura di cui all'Art. 74 e ss CCII;
- non è stata esdebitata negli ultimi cinque anni e comunque non ha mai beneficiato dell'esdebitazione per più di due volte;
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori e non risulta soggetta a procedure concorsuali differenti da quella in oggetto;
- ha fornito la documentazione che consente di ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale e non ha subito nessuno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 D. Lgs. 14/2019;
- alla luce dello stato di indebitamento, ha predisposto con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi (d'ora in poi anche OCC), in persona del gestore della crisi nominato dal Tribunale di Spoleto, Dott.ssa Susanna Bugiardi, con studio in Marsciano, Via



XX Settembre 32, una accurata analisi della propria situazione e la conseguente proposta di concordato minore liquidatorio che si illustrerà.

### **Tutto ciò premesso**

Con la presente, si espone la seguente situazione, finalizzata alla attuazione della proposta di cui trattasi, nei termini come in seguito proposti.

Da ultimo, si vuole affermare il pieno riconoscimento della professionalità e della competenza con cui è stata condotta l'analisi da parte dell'OCC, Dott.ssa Susanna Bugiardi, esprimendo, in tal senso, globale accordo da parte di chi scrive all'esposizione dei presupposti e delle conclusioni a cui la medesima è giunta, con totale condivisione in ordine all'*iter* logico giuridico seguito.

\*\*\*\*

### **Indice**

I.	L'origine del sovraindebitamento della sig.ra Bececco Federica e il ricorso alla presente procedura	pag. 2
II.	Brevi cenni circa le cause del sovraindebitamento	pag. 4
III.	La situazione personale e quella familiare della Ricorrente	pag. 5
IV.	L'indebitamento complessivo	pag. 6
V.	Somme disponibili per la procedura: la proposta di concordato minore ai creditori	pag. 7
VI.	Proposta di concordato	pag. 8
	- Attivo disponibile	pag. 8
	- In ordine al piano dei pagamenti	pag. 9
	- Sul criterio di formazione delle classi	pag. 12
	- In merito alla convenienza della proposta	pag. 13
	- Merito creditizio	pag. 14
VII.	Giudizio finale dell'OCC	pag. 16
	Conclusioni	pag. 17

\*\*\*\*

### **I**

#### **L'origine del sovraindebitamento della sig.ra Bececco Federica e il ricorso alla presente procedura**

La Ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come viene definita dall'art. 2 co. 1, lett c) del CCII, stante lo stato di "*insolvenza*" ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. b) ricorrente nel caso in esame, non essendo in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.



L'origine del sovraindebitamento della sig.ra Bececco va ricercata, principalmente se non esclusivamente, nella crisi - divenuta, poi, vera e propria insolvenza – della rispettiva ed omonima ditta individuale.

Nel 2017, la sig.ra Bececco Federica decideva infatti di iscriversi nel Registro delle Imprese dell'Umbria nel settore del commercio al dettaglio di apparecchi per le telecomunicazioni, ambito in cui aveva maturato una precedente esperienza come dipendente.

L'esposizione debitoria della Ricorrente va ricondotta alle vicissitudini di tale attività imprenditoriale precedentemente svolta, cui si sono sovrapposte vicende personali e familiari, nonché la crisi economica mondiale derivante dall'epidemia del Coronavirus.

Quale ditta individuale, la Ricorrente è quindi esposta personalmente per le obbligazioni assunte.

Vista l'esposizione debitoria e i modesti (se non altro in relazione agli importi vantati dai creditori) redditi percepiti in questi ultimi mesi, la sig.ra Bececco non è stata in grado di pagare il debito accumulato che ammonta ad Euro 116.794,67 come infra dettagliato.

È proprio con riferimento a tale esposizione, risalente ormai nel tempo e non diversamente sanabile con le attuali entrate (come si avrà modo di esporre, attualmente, la sig.ra Bececco percepisce un reddito da lavoro dipendente), che la Ricorrente si è determinata all'attivazione della presente procedura con lo strumento di regolazione della crisi stessa che Le è accessibile (concordato minore liquidatorio).

Come anche riportato e precisato in alcune pronunce di merito, nulla osta all'imprenditore di procedere alla ristrutturazione delle proprie posizioni debitorie mediante l'accesso alla procedura del concordato minore, anche ove "cessato".

Di recente, il Tribunale di Ancona ha esaminato una domanda ex art. 74 CCII presentata da un imprenditore individuale cancellato dal Registro delle imprese statuendone l'ammissibilità.<sup>1</sup>

Si sottolinea ad ogni modo che l'impresa, ancorché inattiva, risulta tuttora iscritta presso il Registro delle Imprese dell'Umbria (cfr. doc. 1).

---

<sup>1</sup> Tribunale di Ancona, Sez. II civ., 11 novembre 2023 "Non risulta ostativa all'apertura della procedura di concordato minore, nonostante il disposto dell'art. 33, quarto comma, C.C.I.I.... Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2495 c.c. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa ( e perciò di natura non consumeristica) non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negar all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con ratio e finalità del Codice della Crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione.

*..Sempre sotto il profilo soggettivo, d'altronde il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore "i debiti di cui all'rt. 2 comma 1 lett. c) in stato di sovraindebitamento" e nella definizione dell'art. 2 rientra anche "ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale" quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale."*



Pertanto, non sussistono cause ostative all'ammissibilità della presente procedura.

Ed inoltre, si rileva come ai sensi dell'art. 74 comma 2 CCII, la proposta di concordato minore può essere presentata dai debitori in stato di sovraindebitamento, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale, ma *“Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.”*

In assenza di beni mobili ed immobili liquidabili in capo alla Ricorrente, quest'ultima si è impegnata al reperimento di una finanza esterna da poter offrire ai propri creditori. La possibilità di adempiere deriva infatti dall'aiuto che la sig.ra Bececco potrà ottenere grazie alle risorse economiche messe a disposizione dal padre, sig. XXXXXXXXXX, intervento che aumenterà il soddisfacimento della massa creditoria.

All'uopo la Ricorrente deposita i documenti richiesti *ex art. 75 C.C.I.I.* (doc. 30, 31, 33, 42, 43 e 44).

\*\*\*\*

## II

### **Brevi cenni circa le cause del sovraindebitamento**

Pur richiamando integralmente quanto esposto al paragrafo “A” della pregiata relazione dell'OCC, (cfr doc A) la Ricorrente offre una breve esposizione delle rispettive ragioni debitorie.

Si premette che gran parte del passivo è sorto, maturato o comunque ricollegabile all'esercizio dell'attività imprenditoriale.

Il 26/10/2017, la sig.ra Bececco si iscriveva con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE presso il Registro delle Imprese dell'Umbria, fissando la sede della propria attività in Giano Dell' Umbria (Pg), Fraz. Bastardo, alla Via Roma 23, con contratto di locazione di € 300,00 mensili (cfr. doc. n. 1 visura).

Le cause di difficoltà economiche della Ricorrente sono iniziate sin da subito, in quanto poco dopo l'apertura della rispettiva attività, rimaneva incinta.

Al fine di dare continuità alla gestione dell'azienda, quest'ultima decideva di assumere un tirocinante, (cfr. doc. 2-3 buste tirocinante) e successivamente una commessa (cfr. doc 4-9 buste paga aiuto commessa).

Ripresa la propria attività lavorativa, la sig.ra Bececco rilevava un calo della clientela e di fatturato; gli incassi rivenienti dall'attività imprenditoriale infatti erano insufficienti alla copertura dei costi e delle spese correnti nonché di quelli della famiglia.

Dinanzi alla acclarata impossibilità di poter soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni, la ricorrente ricorreva ad un prestito finanziario concesso da Fides di importo totale di 22.160,00, con coobbligazione del padre. Sig. XXXXXXXXXX (cfr. doc. n. 10 - 11 contratto Fides).



Nei mesi a seguire, la Ricorrente chiedeva un ulteriore finanziamento di importo di € 7.140,00 , garantito dal genitore, sig. ██████████ (cfr. doc. n. 12 e 13 contratto Findomestic).

Successive vicende inaspettate, quale l'epidemia da Coronavirus, ha costretto la Ricorrente ad accedere anche al credito bancario. Infatti, in data 18.05.2020, l'imprenditrice stipulava un mutuo chirografario – con garanzia dello Stato al 100% - con il proprio istituto di credito, Banco di Desio e della Brianza S.P.A., di importo complessivo di € 23.000,00. (cfr. doc. n. 14 mutuo Banco di Desio e della Brianza S.P.A).

L'anno dopo, l'8.04.2021, stipulava sempre con il medesimo istituto bancario un ulteriore contratto di mutuo di importo complessivo di € 25.000,00 – garantito al 20% dal padre, quale fideiussore, con l'intento di adempiere alle obbligazioni precedentemente assunte, lasciate in sospeso (cfr. doc. n. 14 bis mutuo Banco di Desio e della Brianza S.P.A)

Con il trascorrere del tempo, i costi si sono trasformati in debiti gradualmente incrementatisi non solo verso i citati istituti di credito, ma anche nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, dei vari fornitori e di Enel Energia spa. (cfr. doc. n. 15 Cartelle Agenzia Entrate). Debiti, inoltre, aumentati per l'applicazione di interessi e sanzioni, nel frattempo maturati, andati ad aggravare la già impegnativa situazione debitoria, alla quale anno dopo anno la sig.ra Bececco non è stato in grado di provvedere.

\*\*\*\*

### III

#### **La situazione personale e quella familiare della Ricorrente**

La Ricorrente risulta assunta a tempo determinato presso la società ██████████ a far data dal 31.03.2023, di recente rinnovato (doc. 18 e 18 bis ).

Le ultime retribuzioni, a lordo, percepite sono state all'incirca pari ad € 1.200,00 mensili. (doc. 36)

La Ricorrente non è proprietaria di beni immobili e non dispone di beni mobili da segnalare, dal momento che vive presso l'abitazione dei congiunti del proprio convivente ed il mobilio è di proprietà di questi ultimi.

Come emerge dalla visura in atti, la sig.ra Bececco Federica è proprietaria di un' autovettura immatricolata nell'anno 2013. (doc. 16).

Il nucleo familiare risulta composto dalla Ricorrente oltre che dal convivente e dal figlio minore, di anni 4. (doc. 17).

La sig.ra Bececco Federica ha dichiarato un importo di € 950 mensile necessario per il sostentamento mensile della propria famiglia, in seguito specificate, tenuto conto anche del fatto che talune altre spese sono pagate dal convivente.

TIPOLOGIA	MENSILI	ANNUALI
SPESA		



Assicurazione auto		400
Bollo auto		200
Assicurazione vita	20	
Asilo e spese figlio	180	
Gasolio	200	
Spesa alimentare	200	
Utenze	200	
Abbigliamento , medicines e varie	150	
<b>TOTALE</b>	<b>950</b>	<b>600</b>

L'OCC ha ritenuto *“condivisibile e congruo l'importo indicato dal debitore in relazione alle esigenze di mantenimento familiare come documentate e calcolato da paniere ISTAT”* (cfr. doc. A, paragrafo “3”)

Come attestato dalla Ricorrente non risultano, attualmente, atti impugnati dai creditori.

Tuttavia, l'OCC ha rilevato che la creditrice Banco Desio e della Brianza spa ha iniziato il procedimento di escussione del garante per il finanziamento con garanzia dello Stato al 100% concesso *ex* D.L. 23/2020.

\*\*\*\*

#### IV

#### **L'indebitamento complessivo**

La sig.ra Bececco, come ampiamente dedotto, versa in una situazione di sovraindebitamento per gli importi come sotto riportati, che sono suddivisi in conformità alla relazione particolareggiata in atti, per natura e per tipologia.

Debiti accumulatisi negli anni dal 2017 ad oggi, per complessivi Euro € 123.494,67, come in seguito elencati in sintesi, nonchè al paragrafo “E2” del dettagliato prospetto dell'OCC, in cui viene specificata la precisazione del credito compiuta da ogni creditore e da intendersi ivi reiterato e trascritto per brevità.

CREDITORI	PASSIVO
ENEL ENERGIA SPA	€ 1.135,40
DIALER SYSTEM	€ 2.613,11
DAICOM SRL	€ 2.032,66
INPS	€ 5.333,64



AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 20.383,13
BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA	€ 44.428,98
FIDES SPA	€ 11.757,50
FINDOMESTIC	€ 5.100,00
AGENZIA DELLA RISCOSSIONE	€ 24.009,25
<b>TOTALE</b>	<b>€ 116.794,67</b>

Si indicano inoltre prededuzione i costi della presente procedura, pari rispettivamente a:

- Compenso Occ pari ad € 3.500 oltre oneri, come da relazione,
- Compenso del legale dell'istante pari ad € 2.500, comprensiva di studio e predisposizione del ricorso ed attività collegate calcolato tenendo conto dei valori minimi di liquidazione previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e successive modifiche.

Perciò, l'esposizione debitoria della Ricorrente risulta pari ad Euro € 123.494,67.

\*\*\*\*

V

### **Somme disponibili per la procedura: la proposta di concordato minore ai creditori**

La Ricorrente non è riuscita ad accumulare risorse e risparmi da destinare ai propri debitori, non avendo potuto far fronte negli anni ad altre spese ad eccezione di quelle strettamente necessarie per la vita quotidiana a causa dell'instabilità lavorativa.

Da quanto sopra risulta un impegno debitorio impegnativo, cui si intende adempiere – nei termini e modalità in seguito indicate – nel rispetto della normativa, in applicazione di quanto previsto ex artt-74-75 D. Lgs. 14/2019 e ss.

La sig.ra Bececco intende – dunque – ricorrere alla procedura di concordato minore con l'ausilio dell'OCC, per superare la presente situazione di indebitamento accumulatosi ed allo stato insostenibile.

Come sopra illustrato, le spese ordinarie assorbono gran parte della retribuzione attualmente percepita dalla stessa quale lavoratrice dipendente. Il residuo dello stipendio mensile viene messo a disposizione della procedura al fine di offrire la miglior proposta possibile ai propri creditori.

Ciò, oltre ad essere indice del massimo sforzo compiuto dalla Ricorrente, rileva anche in ottica di valutazione di convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

La sig.ra Bececco, volenterosa di risanare la propria situazione economica-finanziaria, si è decisa ad attivare la presente procedura dopo essere riuscita a reperire un apporto da parte di un terzo, sig. **Albino P.**, resosi a ciò disponibile in ragione del legame familiare ed affettivo; risorse che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, come previsto dall'art. 74 comma 2 D. Lgs 14/2019.



\*\*\*\*

## VI

### Proposta di concordato

#### Attivo disponibile:

L'arco temporale della procedura si prospetta in anni 7 (sette) e l'importo massimo a disposizione dei creditori ammonta ad € 33.600,00 (trentatremilaseicento/00) da pagarsi in ratei mensili di € 400,00 (quattrocento/00) cadauno.

Importo derivante complessivamente: *a*) quanto ad € 21.000,00 (ventunomila/00) dalla finanza propria della ricorrente derivante dalla propria occupazione; *b*) quanto ad € 12.600,00 (dodicimilaseicento/00) : finanza esterna fornita dal signor ██████████, padre della Ricorrente. Dunque, la cifra complessiva messa a disposizione della procedura e destinata ai creditori risulta pari ad €33.600,00, come di seguito si riepiloga:

<i>a</i>	Finanza interna	€ 21.000
<i>b</i>	Finanza esterna	€ 12.600
<i>a + b</i>	TOTALE	€ 33.600

La circostanza che il piano si protragga per un tempo superiore ai cinque anni non risulta inficiare la presente istanza.

Ed inoltre, tale soluzione ha il merito di valorizzare il principio ispiratore delle procedure in esame, vale a dire il principio, di origine comunitaria, della cd. second chance, che trova oggi enunciazione positiva nel regolamento europeo sulle procedure di insolvenza (cfr. "considerando" 10 Reg. 848/2015 UE), e mira a garantire una seconda opportunità agli imprenditori o ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e non abbiano causato il proprio dissesto economico in mala fede o in modo fraudolento.

L'adozione di un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'ammissione alle procedure in esame, che consideri come elemento dirimente per negare l'omologa la durata ultraquinquennale dello stesso, rischia, infatti, di minare l'effettività dello strumento e mal si concilia con il processo in atto a livello europeo di cambiamento della cultura giuridica a favore della logica del salvataggio e della seconda chance.

Né va dimenticato, poi, che la legge sul sovraindebitamento è stata introdotta non soltanto su spinta delle istituzioni europee, ma anche al fine di arginare un fenomeno particolarmente risentito all'interno del nostro Paese, ossia il ricorso al mercato dell'usura da parte di imprenditori o consumatori sovraindebitati (cfr. relazione illustrativa alla legge n. 3 del 2012, in cui si annovera, tra





le finalità della legge, quella "*di evitare inutili collassi economici con la frequente impossibilità di soddisfacimento dei creditori ma, soprattutto, con il ricorso al mercato dell'usura*" ).

Ed inoltre, Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Commercialisti, in data 7.1.2021 ha rilasciato i "Principi di attestazione dei piani di risanamento" a proposito della durata dei piani, esprimendo la seguente valutazione: "*il ricorso a piani aventi durata superiore a 5 anni deve essere puntualmente giustificato dal debitore con motivazione che l'attestatore deve ritenere adeguata, pronunciandosi espressamente sull'attendibilità, nei termini di cui sopra, delle previsioni successive al quinto anno*".

Orbene, nel caso in esame, l'Occ ha fornito una esaustiva motivazione in merito a detto aspetto.

Si legge testualmente a riguardo come:” *Per la valutazione della durata proposta di 7 anni va rilevata preliminarmente l' assenza di una previsione normativa che fissi un limite di durata delle procedure di sovraindebitamento; pertanto in mancanza di un parametro temporale rispetto al quale vagliare l'ammissibilità delle stesse, è opportuno svolgere una ponderata valutazione della fattispecie in esame, per comprendere la legittimità di una durata ultra quinquennale della proposta. In assenza di un limite di durata stabilito ex lege , il giudice opererà un bilanciamento tra i contrapposti interessi costituiti da una parte dalla ragionevole durata del processo,, e dall'altra dalla esigenza di realizzare la causa concreta delle procedure di sovraindebitamento, rappresentata dalla possibilità di dare “ un fresh start” al debitore.*

*Occorre quindi tener conto dei caratteri peculiari e delle specificità della odierna proposta al fine di non frustrare la finalità cui mira la procedura in esame, vale a dire la tutela del sovraindebitato, riconoscendo per lui una seconda “chance”.*

*Si ricorda che su questo fronte la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi nell'ambito del piano del consumatore con la sentenza n. 27544/2019, stabilendo che è ammissibile una durata superiore a 5/7 anni, a patto che gli interessi dei creditori siano meglio tutelati rispetto ad altre soluzioni alternative eventualmente praticabili” ... “Nella fattispecie l'alternativa sarebbe la liquidazione controllata , in cui verrebbe meno la finanza esterna e la ricorrente dovrebbe mettere a disposizione l'eccedenza del suo reddito rispetto a quello che occorre per il sostentamento della famiglia per tre anni, con una liquidità nettamente inferiore a quella prevista nella attuale proposta “*

\*\*\*\*

### **-In ordine al piano dei pagamenti**

Visto il disposto di cui all'art. 74<sup>2</sup>, comma 3, CCII, si è proceduto a stilare il presente piano con la suddivisione in sette classi, quali:

---

<sup>2</sup> Art 74, comma 3, CCII: "*La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti*



- CLASSE N.1 PREDEDUCIBILI senza diritto di voto:  
pagamento al 100% delle spese di procedura di cui:
  - I. Compenso Occ pari a complessivi € 4.200,00 come da preventivo allegato alla relazione
  - II. Compenso del legale dell'istante pari ad € 2.500, comprensiva di studio e predisposizione del ricorso ed attività collegate, come da preventivo allegato al presente ricorso.
- CLASSE N.2 PRIVILEGIATI EX ART 2753 CC DEGRADATI con diritto di voto: percentuale soddisfo 27%, per un totale di € 4.234,87 di cui
  - III. INPS: € 1440,08
  - IV. ADE PER INPS: € 2794,79
- CLASSE N. 3 PRIVILEGIATI EX ART. 2752 CC DEGRADATI con diritto di voto: percentuale di soddisfo 25% per un totale di € 7.827,83
  - V. AGENZIA DELLE ENTRATE: € 5.095,78
  - VI. ADE PER AGENZIA: € 2.732,05
- CLASSE N. 4 CHIROGRAFARI CON GARANZIA MCC con diritto di voto: percentuale di soddisfo 23% per un totale di € 9.065,82
  - VII. BANCA DESIO GARANTITO MCC
- CLASSE N. 5 ENTI ERARIALI E PREVIDENZIALI ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI con diritto di voto: percentuale di soddisfo 21%
  - VIII. SANZIONI INPS – AGGIO RISCOSSIONE: € 349,53
  - IX. ADE PER AE AGGIO RISCOSSIONE: € 102,42
- CLASSE N. 6 ISTITUTI DI CREDITO ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI con diritto di voto: percentuale di soddisfo 20%
  - X. BANCA DESIO PER CHIROGRAFO RESIDUO GARANTITO: € 1.002,67
  - XI. BANCA DESIO PER CHIROGRAFARIO NON GARANTITO: € 2351,50
  - XII. FIDES SPA: € 2315,00
  - XIII. FINDOMESTIC; € 1020,00
- CLASSE N. 7 FORNITORI ONTOLOGICAMENTE CHIROGRAFARI
  - XIV. DIALER SYSTEM: € 391,97
  - XV. DAICOM: € 304,90
  - XVI. Enel Energia S.p.A.: € 170,31

---

*attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.”*



XVII. ADE PER REGIONE UMBRIA: € 86,68

\*\*\*\*

Sulla base delle disponibilità annuali, che si andranno a maturare, è stato redatto il seguente piano economico – finanziario, da attuarsi in 7 anni dalla omologazione.

I pagamenti verranno eseguiti nei termini come riportati nella seguente tabella.

Creditori	Credito soddisfatto	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Anno 2029	Anno 2030	Anno 2031
II°									
INPS	1.440,08	1.500	2.734,87	0	0	0	0	0	0
ADE PER INPS	2.794,79	900							
III°									
AGENZIA	5.095,78	0	265,13	3.265,13	3.000	1.297,58	0	0	0
ADE PER AGENZIA	2.732,05								
IV°									
BANCA DESIO GARANTITO MCC	9.065,82	549,60	1.099,20	1.099,20	2.138,81	2.931,20	148,68	0	0
V°									
SANZIONI INPS AGGIO RISCOS.	349,53	21,19	42,38	42,38	42,38	82,46	113,01	5,73	0
ADE PER AE AGGIO RISCOS.	102,42	6,21	12,42	12,42	12,42	24,16	33,11	1,68	0
VI°									
BANCO DESIO PER RESIDUO GARANTITO	1.002,67	60,78	121,57	121,57	121,57	236,55	324,19	16,44	0
FIDES	2.351,50	142,55	285,11	285,11	285,11	554,77	760,30	38,56	0
FINDOMESTIC	1.020,00	61,84	123,67	123,67	123,67	240,64	329,79	16,73	0
VII°									
DIALER SYSTEM	391,97	23,76	47,52	47,52	47,52	92,47	126,73	6,43	0
DAICOM	304,90	18,48	36,97	36,97	36,97	71,93	98,58	5,00	0
ENEL ENERGIA SPA	170,31	10,32	20,65	20,65	20,65	40,18	55,07	2,79	0
ADE PER REGIONE UMBRIA	86,68	5,25	10,51	10,51	10,51	20,45	28,02	1,42	0
I°									
OCC	4.200	0	0	0	0	0	0	2.856,34	1.343,66



LEGALE	2,500	0	0	0	0	0	0	1.700	799,80
--------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	--------

Come indicato, il presente accordo, in caso di auspicata omologa, viene offerto sul presupposto della piena esdebitazione tombale della Ricorrente per tutti i debiti anteriori alla data odierna verso i creditori indicati.

**- Sul criterio di formazione delle classi**

Nella fattispecie in esame è possibile far concreta applicazione del disposto di cui all'art. 75, comma 3 CCII<sup>3</sup>. Ed invero, la norma suindicata non esclude i crediti erariali dalla possibilità di un pagamento non integrale.

Orbene, nel caso *de quo*, la Ricorrente è priva di beni mobili ed immobili sicché, rinviando nel dettaglio alla Relazione del Gestore, *“non vi è ragione per escludere detti crediti dalla previsione normativa che pone, appunto in termini generali, le condizioni per la falcidia dei crediti privilegiati, senza eccezioni”* (cfr. Relazione paragrafo “Pagamento parziale dei privilegiati”).

Ed ancora, in merito al rinvio alla disciplina dettata per il concordato preventivo, secondo la giurisprudenza di merito, solo alcune prescrizioni dell'art. 88 CCII troverebbero applicazione analogica al concordato minore (sul punto cfr. provvedimento del Tribunale di Avellino del 18 gennaio 2023).

A tal proposito, si rinvia alla disamina compiuta dall'OCC : *“la scrivente ritiene, che la definizione dei debiti fiscali e previdenziali nel concordato minore trovi una sua disciplina semplificata (e, come visto, distinta); ciò significa che la presentazione agli Enti della proposta di transazione fiscale ex art. 88 CCII non può essere ritenuta obbligatoria nel concordato minore, come fosse una condizione per falcidiare o dilazionare tali crediti, diversamente il legislatore avrebbe potuto operare anche solo un semplice rinvio al predetto articolo (ovvero, ponendo la norma ad hoc come ha fatto per l'accordo di ristrutturazione con l'art. 63 CCII), richiamando espressamente l'iter ivi previsto, piuttosto che regolare autonomamente, ed in modo semplificato, la fattispecie.*

*Ad avviso della scrivente l'integrale applicazione dell'articolo 88 c.c.i.i. sarebbe in contrasto con la finalità del legislatore di disciplinare con maggiore snellezza una procedura a cui possono accedere soggetti sotto soglia e per i quali le prescrizioni del citato articolo 88c.c.i.i. sembrano sovradimensionati*

<sup>3</sup> Art. 75, comma 32, CCII: *“È possibile prevedere che i crediti muniti di [privilegio](#), [pegno](#) o [ipoteca](#) possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la [causa di prelazione](#), come attestato dagli organismi di composizione della crisi.”*



*E' pertanto legittima ad avviso della scrivente la proposta ai creditori che prevede la falcidia dei crediti erariali incapienti senza preventiva istanza agli enti; si sottolinea che la proposta ha comunque previsto una suddivisione dei creditori in 5 classi, prevedendo due classi distinte per i crediti erariali" "* (cfr. Relazione paragrafo "Pagamento parziale dei privilegiati").

Ed ancora, nella predisposizione del siffatto piano si è preso in esame la *relative priority rule*, tra l'altro già sposata dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 17155/2022 in cui si è sancito di fatto che i creditori di rango inferiore possano essere soddisfatti prescindendo dall'integrale soddisfacimento di quelli poziori), anteriormente all'entrata in vigore del Codice della crisi di impresa e di insolvenza, come novellato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 8.

La codificazione di nuove regole di possibile distribuzione del patrimonio del debitore nelle procedure concorsuali è infatti una delle più rilevanti innovazioni introdotte con l'entrata in vigore del C.C.I.I.

Ebbene, come anche attestato dall'OCC: *"Nella fattispecie la liquidità è stata utilizzata secondo quest'ultimo principio in modo tale che nessun creditore abbia un trattamento deteriore rispetto all'ipotesi liquidatoria ed i crediti che hanno un grado di privilegio inferiore ricevano un trattamento più vantaggiosi rispetto ai creditori poziori."*

#### **- In merito alla convenienza della proposta**

Si rileva che la convenienza della presente proposta deriva dal fatto che il ricavato da una eventuale azione esecutiva appare comunque antieconomico, dati i noti costi della relativa procedura e la possibilità di ricavare nella migliore delle ipotesi una somma irrisoria ( si ricorda che la Ricorrente percepisce un reddito mensile lordo di circa Euro 1.200).

Ed ancora, l'accesso alla procedura *de qua*, atteso che coinvolge l'intero ceto creditorio dell'odierna Ricorrente, con riparto delle somme in favore di tutti costoro nel rispetto dei privilegi di legge, consente loro di ottenere un riparto ancorché in misura limitata; riparto che nell'ambito della procedura esecutiva individuale certamente non avverrebbe se non in favore dei creditori titolati o di quelli intervenuti nella stessa ed entro i limiti di pignorabilità fissati dalla legge.

Infine, non per ultimo, la prosecuzione della vendita tramite procedure esecutive individuali, attesa la rilevante entità dei creditori della Ricorrente che non troverebbero alcun soddisfo, perlomeno in tempi celeri, non esclude la proponibilità da parte dei creditori insoddisfatti di possibili azioni revocatorie per la tutela della *par condicio* e del rispetto dei privilegi di legge; rischio del tutto "sterilizzato" con la omologa del presente piano e con la successiva esecuzione dello stesso.

La proposta avanzata dalla Ricorrente è conveniente anche per l'apporto di risorse esterne altrimenti precluse.



La stessa OCC ,in merito alla alternativa ipotesi liquidatoria, rileva come *“La liquidità ottenibile con la liquidazione giudiziale sarebbe appena sufficiente a coprire le spese di giustizia e quelle prededucibili.*

*I creditori privilegiati sono pertanto totalmente incapienti : ciò comporta la degradazione a chirografo per incapienza.”*

Alla luce di quanto sopra, l'OCC formulava giudizio positivo circa la fattibilità del presente piano di concordato - ancorchè la ricorrente è assunta attualmente a tempo determinato - e ciò in quanto *“la ricorrente ritiene comunque di poter far fronte all’obbligazione consistente nel pagamenti di € 250 mensili perché nella malaugurata ipotesi di mancato rinnovo del contratto intende comunque trovare qualsiasi occupazione con cui far fronte al pagamento”* (cfr. Relazione paragrafo “B”).

### **-Merito creditizio**

Ai fini di cui all’art. 80, IV comma, CCII, preme rilevare che la posizione debitoria della Ricorrente sia di natura prevalentemente bancaria; posizione che , già in fase di accensione, non poteva che basarsi sulla capacità restitutoria della debitrice.

Qualora nel caso in esame si volesse contestare che la debitrice abbia fatto ricorso al credito in misura non proporzionale alle proprie capacità patrimoniale, la tesi è certamente contestata in quanto di tutta evidenza il fatto che, da parte degli operatori professionali del credito, i mutui siano stati concessi pur consapevoli che la Ricorrente non avrebbe potuto rimborsarli; ciò sulla base delle informazioni reddituali e patrimoniali della debitrice previamente conosciuti in un’ottica *ex ante*.

La normativa prevista per il concordato minore prevede che l’Organismo di Composizione della Crisi, nella propria relazione, debba indicare se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore, e ciò anche valutando, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Tale disposizione impone, dunque, all’Organismo di Composizione della Crisi di operare un’attenta valutazione sulla diligenza dell’istituto di credito, al fine di comprendere se, al momento della concessione del finanziamento, sussistessero le condizioni di solvibilità del debitore o se, invece, il suo inadempimento risultasse prevedibile.

A tale accertamento, il successivo art. 80, comma IV C.C.I.I. ricollega un’importante “sanzione processuale” per il l’istituto di credito, al quale è impedita la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, nonché far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

In proposito, qualche autore ha parlato di “meritevolezza inversa” (un chiaro riferimento alla copiosa giurisprudenza in tema di meritevolezza del debitore, quale originario requisito per accedere alle



procedure di composizione della crisi), osservando come l'obbligo di verifica del merito creditizio rappresenti un corollario del più ampio onere di diligenza del creditore-finanziatore, posto non soltanto a tutela del consumatore, ma altresì a garanzia della sanità e stabilità del mercato del credito. Nel caso in esame, l'OCC ha innanzitutto escluso che la Ricorrente avesse determinato la propria situazione di sovraindebitamento in maniera non diligente evidenziando come “*Nella valutazione del comportamento della debitrice deve essere valorizzata la finalità dei finanziamenti, destinati a sostenere l'attività imprenditoriale e non certamente contratti per spese voluttuarie; la ricorrente ha sempre mantenuto un modesto tenore di vita, compatibile con i suoi redditi*” (cfr Relazione, paragrafo A).

Applicando rigorosamente i criteri prescritti dal novellato art. 76, l'OCC ha ritenuto, nella propria relazione, che tutti i rapporti di finanziamento successivi ad una certa data siano stati concessi senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del consumatore, stante la non sufficienza del reddito disponibile rispetto all'entità delle rate mensili da sostenere per la restituzione degli importi erogati. Nella Relazione è dato leggere infatti che: “*Il finanziamento di Banco Desio del 2020 con garanzia dello stato ma senza garanzia del padre sembrerebbe concesso senza un'adeguata verifica del merito creditizio: l'impegno annuale di € 6,050,16 si andava a sommare agli impegni già assunto con FIDES e Findomestic per un impegno complessivo annuo di € 9.956,16 non sostenibile alla luce dei redditi della ricorrente; non rileva ai fini della valutazione del merito creditizio la presenza della garanzia dello Stato in quanto l'Istituto deve valutare oggettivamente la capacità di rimborso del cliente.*”

Analoghe considerazioni possono essere fatte per il secondo prestito di Banca Desio destinato nelle intenzioni (rimaste tali) a chiudere il primo finanziamento: con la rata di questo secondo mutuo l'impegno complessivo annuo era di € 14.696,16, con garanzia del padre fino a € 5.000 e redditi 2020 della ricorrente di € 71 e 2021 di € 204.” (cfr Relazione, paragrafo “Valutazione del merito creditizio”).

Fermo quanto sopra, il presente concordato minore andrà omologato anche nella deprecata ipotesi di non adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e dell'Inps in quanto la proposta di soddisfacimento è pur sempre conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (di cui si chiede sin da ora l'applicazione da parte del Tribunale di Spoleto per l'ipotesi residua di non omologa del presente piano e ciò in adesione alla tesi che non ritiene necessaria la presenza di beni mobili ed immobili nel patrimonio del debitore<sup>4</sup>, come anche sostenuto dal Gestore della crisi nominato).

---

<sup>4</sup> Tribunale di Perugia Sent. n. 7/2023 pubbl. il 24/01/2023 secondo cui è ammissibile l'apertura della liquidazione controllata (nella specie, ad istanza dello stesso debitore) in carenza di beni immobili, mobili o redditi, ciò in quanto “*siffatta interpretazione estensiva appaia quella più conforme anche alla normativa sopravvenuta, posto che il legislatore ha introdotto l'esdebitazione dell'incapiente, destinata alla persona fisica “che non sia in grado di offrire ai*”



La previsione di cui all'art. 80 comma 3 C.C.I.I. è infatti espressione della *voluntas legis* di superare le ingiustificate resistenze alle soluzioni concordate dall'Amministrazione finanziaria e dagli altri enti.

La recente norma determina la conversione *ipso iure* del voto negativo di questi ultimi e ciò anche in ossequio alla *ratio* ispiratrice dell'intera disciplina della crisi da sovraindebitamento, quale è appunto di consentire al debitore una seconda *chance*.

Questo è quanto ha disposto ad esempio il Tribunale de La Spezia con provvedimento del 14 gennaio 2021 che ha "convertito" il voto contrario espresso dall'Agenzia delle Entrate, così come anche il Tribunale di Napoli nella procedura n. 2/2021 che ha omologato l'accordo del debitore in presenza del voto negativo dell'Agenzia delle Entrate, nonostante quest'ultima rappresentasse più dell'80% degli aventi diritto al voto.

Richiamando la presente proposta, si ritiene applicabile pertanto il disposto di cui all'art. 80, V comma, C.C.I.I. in presenza di voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e dell'Inps.

\*\*\*\*

## VII

### Giudizio finale dell'OCC

In tale ultima sezione si riporta quanto accertato e attestato dal Gestore della crisi, Dott.ssa Susanna Bugiardi, in merito alla ammissibilità e fattibilità del piano proposto.

A tale riguardo si rileva come, in merito alla documentazione prodotta, l'OCC rilevava l'eshaustività della stessa in quanto ha permesso una "*ricostruzione della situazione economica-finanziaria e patrimoniale del ricorrente e le cause del sovraindebitamento.*", così come il "*ricorso risulta completo di tutte le informazioni e allegati richiesti*" ... "*si può quindi concludere per una sostanziale exhaustività e attendibilità della documentazione prodotta. Anche l'attendibilità dei dati immessi nel ricorso si può dire confermata in esito alle verifiche*" dalla stessa eseguite.

In merito poi al requisito di cui all'art. 74 C.C.I.I., la Dott.ssa Bugiardi ha ritenuto come "*il terzo apporti risorse che aumenta di circa il 37% la liquidità che la ricorrente può mettere a disposizione ...la scrivente ritiene che risulti soddisfatta la prescrizione della norma in quanto sicuramente il soddisfacimento dei creditori è aumentato in maniera apprezzabile*"

e che pertanto: "*ESAMINATI*

- *i documenti messi a disposizione dal ricorrente e quelli ulteriori acquisiti dalla scrivente come allegati alla presente relazione;*

---

*creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura", ulteriormente consentendo di differenziare la posizione dell'incapiente, pur idoneo all'esdebitazione, rispetto al debitore che sia in grado di corrispondere un qualcosa ai creditori, soluzione che deve pertanto essere preferita"*





- *la situazione reddituale e patrimoniale del debitore ricostruita sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese dal ricorrente;*
- *lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;*
- *la proposta di concordato minore liquidatorio per la composizione della crisi da sovraindebitamento;*

*Preso atto della dichiarazione che non ci sono ulteriori debiti oltre quelli indicati nel piano*

***Segnalata la criticità derivante dalla presenza di un contratto a tempo determinato***<sup>5</sup>

**ATTESTA**

- *Ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 CCII che la proposta alla luce della documentazione prodotta dovrebbe assicurare un pagamento verosimilmente non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio del debitore;*
- *Che i creditori privilegiati, pur non essendo soddisfatti integralmente vengono pagati in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, ricavato che sarebbe assente in quanto non ci sono né beni immobili né beni mobili Che la fattibilità della proposta di concordato minore tenuto conto dell'apporto del terzo, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile a condizione che venga rinnovato il contratto di lavoro;*

**ESPRIME**

**giudizio positivo con la criticità sopra evidenziata**

\*\*\*\*\*

## CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, seguendo le finalità che il legislatore si è proposto di dare con l'emanazione di tale norma, si avrebbe la possibilità di concedere alla Ricorrente, con un figlio minore di 4 anni, di uscire da una delicata situazione – sicuramente determinata da fattori esterni rispetto alla volontà di quest'ultima – nell'assenza di illeciti amministrativi, condotte dissipative e/o altro, consentendole di ritornare alla normale quotidianità, superando l'ostacolo insormontabile dell'impossibilità di risanare la posizione debitoria attuale.

Per le ragioni esplicitate in tale atto, la Ricorrente, coadiuvata dall'OCC e dallo scrivente difensore,

- Considerato che trovasi in una condizione di oggettivo sovraindebitamento,

---

<sup>5</sup> *“La ricorrente ritiene comunque di poter far fronte all'obbligazione consistente nel pagamento di € 250 mensili perchè nella malaugurata ipotesi di mancato rinnovo del contratto intende comunque trovare qualsiasi occupazione con cui far fronte al pagamento” (cfr. doc. A Relazione paragrafo “B”)*



- Considerato che la proposta soddisfa i requisiti di legge,
- Considerato che la presente proposta è tesa alla migliore soddisfazione del ceto creditorio, oltre che ad offrire alla debitrice una possibilità di ripianamento dei debiti da restituire quella dignità economica e sociale cui tende la normativa,

Tutto ciò premesso, la sig.ra Bececco Federica come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

### CHIEDE

Che l'Ill.mo Tribunale di Spoleto voglia:

- Accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'apertura della procedura e per l'effetto dichiarare aperta la procedura ai sensi dell'art. 78, comma 1, D. Lgs. 14/2019, con ogni conseguente adempimento, disponendo, a cura dell'organismo di Composizione della Crisi, nella persona della Dott.ssa Susanna Bugiardi la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- Ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. c) D. Lgs. 14/2019 disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- In ipotesi di raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 C.C.I.I. ricorrendo l'ipotesi dell'art. 80, comma 3, C.C.I.I., ritenuto che la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria è conveniente rispetto all'alternativa, omologare il concordato minore presentato.
- Disporre in sede di omologa, o comunque all'adempimento del concordato minore omologato, l'obbligo dei soggetti creditori di procedere alla cancellazione del nominativo della sig.ra Bececco Federica da eventuali segnalazioni (Centrale Rischi o similari o comunque aggiornamento del nominativo sulle banche dati pubbliche e private, dando atto dell'adempimento degli obblighi di pagamento)
- In subordine: in caso di rigetto della domanda di omologa del concordato disporre, *ex art. 80, V comma, CCII* l'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Si producono i seguenti documenti:

- Relazione particolareggiata Occ (doc. A)
- doc. 1 Visura Bececco Federica
- doc. 2-3 Buste paga tirocinante
- doc. da 4 a 9 buste paga aiuto commessa



- doc. 10 Contratto Fides
- doc. 11 Contratto assicurazione Fides
- doc. 12 Contratto Findomestic
- doc. 13 Contratto assicurazione Findomestic
- doc. 14 Contratto Mutuo Banco Desio e della Brianza
- dc 14 bis Contratto mutuo Banco Desio e della Brianza
- doc. 15 Fideiussione [REDACTED]
- doc. 16 visura Pra
- doc. 17 Certificato Stato di Famiglia
- doc. 18 contratto di lavoro
- doc. 19 piano di ammortamento Banco Desio e della Brianza
- doc. 20 comunicazione importo residuo Fides
- doc. 21 Fattura n. 3934/00 di € 1.448,98 del 31/01/2023
- doc. 22 Fattura n. 4089/00 di € 1.125,60 del 31/01/2023
- doc. 23 Fattura n. 335/ 2023 di € 778.60 del 02/01/2023
- doc. 24 Fattura n. 130/2023 di €1254.06 del 17/01/2023
- doc. 25 Fattura n. 400/2023 di €1171.52 del 03/02/2023
- doc. 26 Fattura n 1293 di € 204,62 del 16/11/22
- doc. 27 Fattura n. 4284809334 di € 283, 39 del 09/12/2022
- doc. 28 Fattura n. 4301481530 di € 491,23 del 08/02/2023
- doc. 29 Fattura n. 4317802389 di € 400, 77 del 7/04/2023
- doc. 30 Agenzia Entrate
- doc. 31 unico 2020
- doc. 32 unico 2021
- doc. 33 redditi 2022
- doc. 34 unico 2018
- doc. 34 bis unico 2019
- doc. 35 unico 2023
- doc. 36 Busta paga Federica Bececco maggio - agosto 2023
- doc. 37 n. 3 buste paga Gabriele Cervasi,
- doc. 38 Modello 730/2022 [REDACTED]
- doc. 39 Dichiarazione dei redditi 2023 [REDACTED]
- doc. 40 [REDACTED] unico anni imposta 2018-2022,
- doc. 41 visura [REDACTED]



- doc. 42 Dichiarazioni Iva Bececco Federica,
- doc. 43 Dichiarazioni Irap
- doc. 44 situazione contabile 2020- 2021 – 2022.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara avuto riguardo all'oggetto della procedura che il C.U. è assolto in misura fissa.

Foligno, 28.11.2023

Avv. Gabiria Isidori

